

000
3830
9255
254

AL MASSIMARIO



2148

REPUBBLICA ITALIANA

Udienza pubblica

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

del 16/12/87

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE 1a PENALE

SENTENZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

N. 2846

Dott. CORRADO CARNEVALE

Presidente

1. Dott. PASQUALE VINCENZO MOLINARI

Consigliere

REGISTRO GENERALE

2. » STANISLAO SIBILIA

»

N. 46161/86

3. » UGO DINACCI

»

4. » GIORGIO LATTANZI

»

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

ha pronunciato la seguente

Rilasciata copia studio
al SIG. Di Giovanni

SENTENZA

per diritti L. Spaccarelli
II 2 MAG. 1990

sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna, dalle parti civili, Signora Giuliana Mesa, ved. Amato, in proprio e per conto dei minori Cristina e Sergio Amato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Amministrazione di Grazia e Giustizia, Amministrazione del Tesoro (in persona dei loro legali rappresentanti in carica), dagli imputati Francesca Mambro, Stefano Soderini, Valerio Fioravanti, Paolo Signorelli, Gilberto Cavallini, Marco Mario Massimi

IL CANCELLIERE

avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di Assise di Appello di Bologna in data 6 febbraio 1986.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Rilasciata copia studio
dal Sig. Spaccarelli
per diritti L. Spaccarelli

II 25 MAR. 1997
IL CANCELLIERE

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Prof.

dr. U. Dinacci

Udito, per la parte civile, l'avv. Fausto Boldi, Achille Mel-
chionda, Gian Michele Gentile

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. A. Scopelliti

che ha concluso ~~per~~ in accoglimento del ricorso del
P.M., annullamento con rinvio nei riguardi di Si-
gnorelli e Soderini.

Rigetto degli altri ricorsi.

Udit i difensori Avv.ti: Giovanni Aricò, Gianfran-
co Bordoni.

IN FATTO ED IN DIRITTO

Secondo quanto s'evince dagli atti del
procedimento, il 23 giugno 1980, in Roma, all'al-
tezza della fermata dell'autobus della linea 391,

era ucciso con un colpo di arma da fuoco alla nuca il Sostituto Procuratore della Repubblica, dr. Mario Amato, che era in attesa del mezzo per recarsi nel suo Ufficio.

Sulla base di notizie raccolte da persone presenti sul luogo si accertava che il vile attentato era stato perpetrato da un individuo (di aspetto giovanile), raccolto da un complice alla guida d'una motocicletta, ritrovata poi abbandonata sul marciapiede di via Val Sillaro. Sulla moto, che risultava provento d'una rapina commessa sei giorni prima in danno di tale Pietro Brignone, venivano rinvenuti indumenti diversi da quelli appartenenti all'attentatore e al complice: il che spiegava come i predetti, nelle varie fasi dell'attentato, fossero stati affiancati da altri. L'attentato di chiara matrice terroristica era seguito da una serie di rivendicazioni, delle quali una sola appariva agli investigatori attendibile: quella pervenuta alla redazione romana di "Paese Sera" intorno alle ore 12 del 23 giugno 1980 a norme dei N.A.R.. Il ritrovamento di un giubbotto perduto in via Garibaldi, all'altezza della caserma dei carabinieri (ubicata nella medesima strada) costituiva un importante impulso per lo sviluppo delle

indagini. Nelle tasche del suddetto giubbotto erano, tra l'altro, trovate quattordici fotografie formato tessera di Valerio Fioravanti.

La investigazione istruttoria, nel frattempo affidata all'autorità giudiziaria di Bologna a norma dell'art. 60 C.P.P. (allora in vigore), portava ad ulteriori e significative acquisizioni. Più esattamente, in rapporto ad un vicenda di sequestro di persona e di rapina in danno di un orfice, tale Maria Teresa Brunelli, madre di una giovane (Flavia Berojavacca) che dall'estate del 1978 conviveva con un noto attivista della destra extraparlamentare, Gilberto Cavallini, riferiva di una improvvisa partenza di quest'ultimo per Roma pochi giorni prima del 22 giugno 1980 con rientro il 24 giugno. In quel giorno (24 giugno 1980) giungevano ad Iesolo (dove la teste villeggiava con la figlia) due "amici intimi" del Cavallini: "Riccardo" e "Chiara", ossia Valerio Fioravanti con la di lui compagna Francesca Mambro. Era così emesso mandato di cattura nei confronti di Valerio Fioravanti, arrestato nel febbraio del 1981 a seguito di un cruento conflitto a fuoco con le forze dell'ordine. Dopo poco era arrestato anche Cristiano Fioravanti per altre vicende. Quest'ultimo rive-

l'ava - per quel che qui interessa - di avere appreso da Gilberto Cavallini che a deliberare l'uccisione del magistrato erano stati tutti i componenti del gruppo N.A.R. (diretto dal fratello Valerio) e precisamente Francesca Mambro, Stefano Soderini, Luigi Ciavardini e Paolo Belsito. Chiari-va che il fratello Valerio aveva "personalmente" effettuato degli appostamenti al fine di approfondire la possibilità di successo del progetto criminoso.

La esecuzione dell'attentato, sempre secondo Cristiano Fioravanti, era affidata al Cavallini e a Giorgio Vale (successivamente deceduto). Altri esponenti della destra extraparlamentare (in particolare: ~~WALTER~~ Sordi e Paolo Stroppiano) confermavano le dichiarazioni di Cristiano Fioravanti; di talchè, quanto al delitto di omicidio in persona del giudice Amato, erano incriminati Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Gilberto Cavallini, Paolo Belsito, Luigi Ciavardini, Stefano Soderini e Paolo Signorelli (quest'ultimo ispiratore di movimenti extralegalitari di destra e segnalato da ~~più~~ parti come personaggio di primo piano nella tormentata vita delle organizzazioni Avanguardia Nazionale ed Ordine Nuovo).

La ipotesi di accusa si appuntava sull'interesse del Signorelli alla eliminazione del giudice Amato che, secondo la sentenza impugnata, stava per chiarire talune vicende criminose in cui il predetto Signorelli appariva coinvolto. Ed il fondamento di simile ipotesi si legava ad una lettera anonima (pervenuta il 17 aprile 1980) con la quale si preannunciavano al dr. Mario Amato "importanti rivelazioni" sui gruppi eversivi di destra qualora avesse interrogato Marco Mario Massimi che figurava inquisito in rapporto ad altri fatti. Il dr. Amato accoglieva l'invito ed il Massimi svelava particolari giudicati "interessanti" in ordine a date rapine e al fallito attentato in danno dell'avvocato Arcangeli (risoltosi con la uccisione di Antonio Leandri). Poichè il Massimi si rifiutava di sottoscrivere il verbale, il dr. Amato affidava ad un funzionario di polizia (dr. Minozzi) il compito di proseguire nell'audizione del predetto che ribadiva quanto dichiarato in precedenza, aggiungendo che "il magistrato (Mario Amato) costituiva uno dei maggiori obiettivi della destra eversiva". Il dr. Amato, convinto della necessità di verbalizzare le dichiarazioni di cui sopra, tornava dopo qualche giorno nel carcere Regina

Coeli dove era ristretto il Massimi; il quale, nella circostanza, si trincerava "dietro una posizione di assoluta negativa" (v. sentenza impugnata). Il Massimi, che era assistito dall'avvocato Paolo Andriani, inviava un esposto alla Procura Generale, rappresentando l'atteggiamento "scorretto" del giudice Amato che avrebbe voluto verbalizzare circostanze inesistenti. Successivamente lo stesso Massimi riconosceva la verità di quanto riferito al dr. Amato e correlava la sua negazione con l'invio dell'esposto al timore di vendette ad opera dei camerati. Ancora: il Massimi provvedeva a nominare, in sostituzione dell'Andreani, l'avvocato Caroleo Grimaldi, come da invito formulato in un biglietto di Paolo Signorelli (biglietto così concepito: "Ho saputo che c'è stato qualcosa tra te ed Amato; questa è la volta buona per inculcarselo. Se è vero quel che dicono. Perché non hai nominato l'avvocato Caroleo Grimaldi? Se non puoi nominarlo rispondimi con lo stesso canale"). L'avvocato Caroleo Grimaldi (difensore del Signorelli) delegava un sostituto, dr. De Nardellis, a cui il Massimi riferiva l'accaduto nella falsa versione architettata per il timore di vendette, pregando il suo interlocutore (dr. De Nardellis) di infor-

mare - tramite l'avvocato Caroleo Grimaldi - il Signorelli. Occorreva, cioè, far sapere che non aveva paura e che era disposto ad andare fino in fondo contro il giudice Amato. Il Signorelli ammetteva di aver conosciuto (da "persona che non intendeva nominare") i propositi del giudice Amato nei suoi confronti. A suo dire, il dr. Amato "voleva incastrarlo": di qui il suggerimento al Massimi di nominare l'avvocato Caroleo Grimaldi conosciuto e stimato negli ambienti giudiziari. Per tali fatti si configurava, a carico del De Nardellis e del Grimaldi, l'accusa di favoreggiamento; sicchè - all'esito della formale istruzione - erano tratti a giudizio della Corte di Assise di Bologna - per quel che rileva in questa sede - il Fioravanti, il Cavallini, la Mambro, il Soderini ed il Signorelli per rispondere del delitto ex artt. 112, 575, 61 nn. 1-2-10 C.P. in relazione agli artt. 1 e 2 del D.L. 15 dicembre 1979 n. 625 (convertito, con modificazioni, in L. 6 febbraio 1980 n. 15). Il Cavallini, inoltre, di detenzione e porto dell'arma utilizzata per l'attentato; il Signorelli ed il Massimi di calunnia in pregiudizio del dr. Amato; il De Nardellis e Caroleo Grimaldi di favoreggiamento. La Corte, all'esito del dibattimento (con

sentenza del 5 aprile 1984) dichiarava colpevoli di concorso nell'omicidio il Fioravanti, il Cavallini (ritenuto per quest'ultimo la continuazione con i reati connessi) ed il Signorelli, condannandoli alla pena dell'ergastolo. Condannava, poi, il Signorelli per il delitto di calunnia alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ciascuno. Assolveva, con formula dubitativa, il Soderini dall'accusa di concorso in omicidio; scagionava, con formula ampia ("perchè il fatto non costituisce reato"), il dr. De Nardellis e l'avvocato Caroleo Grimaldi in rapporto al delitto di favoreggiamento personale. Proposto rituale gravame anche dal P.M., la Corte di Assise di Appello di Bologna, con decisione del 6 febbraio 1986, assolveva Paolo Signorelli dall'accusa di concorso nel delitto di omicidio per insufficienza di prove e da quello di calunnia per non aver commesso il fatto, confermando, nel resto, le statuizioni dei primi giudici.

Hanno interposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna, le parti civili e gli imputati in epigrafe.

Debbono, per prima cosa, dichiararsi inammissibili i ricorsi della Mambro del Soderini e del

Fioravanti. E, in effetti, mentre la Mambro ed il Soderini non hanno presentato i motivi a sostegno dei ricorsi, il Fioravanti si duole genericamente della "mancata incidenza delle generiche in presenza della finalità di terrorismo" (v. Motivo di ricorso redatto nell'interesse del Fioravanti dall'avvocato Germano Sangermano). Si tratta di censura che, per la sua genericità, non consente di individuare la causa di nullità della sentenza.

Del pari va dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale nei confronti del dr. De Nardellis e dell'avvocato Caroleo Grimaldi per espressa rinuncia dello stesso.

Quanto al resto, il Procuratore Generale prospetta la nullità delle statuizioni assolute (con formula dubitativa) pronunciate dalla Corte di merito nei riguardi di Paolo Signorelli e Stefano Soderini in relazione al concorso nel delitto di omicidio.

Rileva, per quanto concerne il Signorelli, non pochi vizi dell'iter argomentativo (seguito dai giudici),

Ad avviso del Procuratore Generale ricorrente, i giudici, pur avendo accertato il pro-

posito del Signorelli di eliminare i magistrati e in primo luogo Mario Amato considerato il nemico n. 1 della destra eversiva, avrebbero "contraddittoriamente" e "arbitrariamente" dubitato della responsabilità del predetto. Analogamente - per il Soderini - i giudici non avrebbero dato ragione della decisione adottata, addimostrandosi - secondo il Procuratore Generale ricorrente - irragionevole il dubbio a fronte di alcune circostanze pacifiche, quali, ad es. quelle dell'appartenenza dell'imputato al gruppo N.A.R. al tempo dell'omicidio del giudice Amato. Nè manca lo stesso Procuratore Generale di riaffermare la importanza della ospitalità data dal Soderini al latitante Cavallini; e ciò ai fini della partecipazione del predetto Soderini all'omicidio del dr. Amato.

Il ricorso, nei limiti di cui si dirà, è fondato.

Per quanto riguarda il Signorelli, va subito detto che la Corte di merito, con ampia motivazione (anche se non del tutto consequenziale nelle conclusioni come in seguito si dirà), ha escluso che il suddetto sia stato il capo dei N.A.R. Le implicite indicazioni del Massimi, secondo cui

il Signorelli poteva essere il capo dei N.A.R., ossia dei diversi nuclei armati rivoluzionari sorti "sull'onda dello spontaneismo", vengono - nella sentenza impugnata - sottoposte a rigorosa e serrata critica sulla base d'una logica insusctibile di censure. Spiegano i giudici che la inattendibilità delle indicazioni del Massimi nasce dall'assoggettamento delle varie articolazioni dello "spontaneismo armato" al potere d'un capo. Lo "spontaneismo armato", anche ~~ser~~ riconducibile al vecchio gruppo dirigente di Ordine nuovo (di cui faceva parte il Signorelli), si sviluppò attraverso un gran numero di movimenti terroristici "sicuramente autonomi nel momento delle decisioni operative e nelle scelte degli obiettivi" (v. sentenza impugnata). Si tratta di rilievi sorretti da una logica certamente corretta; ond'è che, contrariamente a quanto opina il Procuratore Generale, una censura sul punto non è possibile.

D'altro canto, come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, non mancano altre fonti di prova (dichiarazioni del Sordi) per le quali "il Signorelli non ebbe parte nell'omicidio Amato" perchè "non godeva alcun prestigio".

nell'ambiente dei N.A.R. dove a decidere era chi sparava; ed il capo dei N.A.R. era Valerio Fioravanti in quanto era quello che sparava di più".

Escludono così i giudici che il Signorelli possa essere stato il mandante del delitto, richiamando anche le dichiarazioni di altri "pentiti" (Alessandri, Fratini, Tisei e Bianchi) e dando ragione delle conclusioni espresse attraverso apprezzamenti ~~eva-~~lutazioni immuni da errori nell'ambito d'una logica unitaria, sobria ed efficace. Di qui il motivo per cui le censure del Procuratore Generale (e delle parti civili) sul punto non hanno valore.

Il vero è che siffatte censure enunciano una metodologia di apprezzamento delle prove diversa da quella accolta dai giudici del merito mediante rilevi incensurabili in sede di legittimità. Nè possono avere qui ingresso motivi di difesa sociale.

Come questa Corte ha ritenuto (sez. I, 9 febbraio 1987, P.G. Firenze in proc. Graziani ed altri; sez. I, 9 febbraio 1976, in Cass. Pen. Mass. Pen. 1977, 432), il principio di libertà dell'apprezzamento delle prove deve esplicarsi nel rispetto dei limiti del metodo probatorio regolato dalla legge ^e non può assurgere a strumento infallibile di accertamento della verità. L'acquisizione della verità

"ad ogni costo ed in qualsiasi modo" (così sez. I, 9 febbraio 1976, cit.) non ha significato soprattutto in rapporto al canone di non colpevolezza dell'inquisito (espresso dalla Costituzione e dalle Carte internazionali). E anche gli accadimenti delittuosi in esame, che hanno colpito tutto il mondo civile, non si sottraggono alle regole di cui sopra: nel che si colgono gli altissimi valori esaltati dal sacrificio di quanti furono vittime d'una ferocia così belluina.

Ciò posto, va detto che il vizio di motivazione attiene unicamente alla indagine sul concorso morale. Al riguardo i giudici, evocando le dichiarazioni del Fratini (delle quali hanno segnato non pochi riscontri), hanno situato il proposito del Signorelli di eliminare i magistrati nel settore d'un "desiderio" senza alcuna precisazione in rapporto alle risultanze del procedimento. Da un lato - come si è visto - hanno esattamente dimostrato che il Signorelli, pur avendo legami con i componenti del gruppo diretto da Valerio Fioravanti, nulla aveva a che fare con gli stessi; dall'altro, nel sottolineare il proposito di cui innanzi (eliminazione dei magistrati e in particolare di Mario Amato), non hanno

dato ragione della valenza o meno di detto proposito sotto il profilo della istigazione. Dato per assodato che il Signorelli non fu il mandante del delitto (e su ciò la motivazione della sentenza impugnata è ampia, netta e categorica), bisognava porsi il tema della eventuale partecipazione psichica; la quale, com'è noto, consiste nell'aver provocato o nell'aver rafforzato l'altrui proposito criminoso. Siffatta indagine, che poteva convalidare o smentire del tutto l'ipotesi di accusa, è mancata. I giudici, nel sostenere che il proposito del Signorelli, più che l'annuncio d'una morte decisa, appariva come "un desiderio da tempo coltivato", non hanno risposto al quesito sulla partecipazione psichica; non hanno, cioè, chiarito i riflessi di quel proposito sui componenti del gruppo di Valerio Fioravanti (anche se gli stessi giudici, sia pure per altri fini, hanno evidenziato il difetto di credibilità dell'imputato presso i componenti di quel gruppo). E ovviamente, il primo presupposto di cui occorre farsi carico per la qualificazione della condotta ~~del~~ Signorelli (condotta formalmente atipica) riguarda la causalità, nel senso che - ai fini della responsabilità - deve esservi la prova della correlazione (causale)

di tale condotta con la realizzazione del delitto ad opera dell'esecutore unico e o dei coesecutori. L'attività del partecipe, in altre parole, deve influenzare la commissione del reato o perchè provoca o rafforza il proposito criminoso (istigazione) o perchè ne facilita la preparazione o l'attuazione (agevolazione).

Bisogna che l'azione favorisca o renda più probabile la offesa; e quindi non sussiste responsabilità allorquando il destinatario della anzidetta azione (istigatrice) sia già fermamente determinato a commettere il crimine. Ancora: il solo criterio causale, che - lo si è visto - ha un'inevitabile importanza, non è sufficiente, essendo necessaria anche una valutazione di ordine psicologico, ossia una valutazione estranea al tema della equivalenza oggettiva delle condizioni rispetto all'evento (principio di causalità materiale).

In tal senso, del resto, è proiettato il sistema che consente di differenziare talune ipotesi criminose oggettivamente identiche. E, infatti, nei casi di ricettazione (art. 648 C.P.), di favoreggiamento (artt. 378-379 C.P.), di assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda

armata (art. 307 C.P.), quel che è decisivo circa la operatività del concorso o d'un reato a sè stante non è la componente causale delle condotte bensì la ispirazione psicologica dei soggetti. Ne deriva che, oltre alla causalità delle condotte (nei termini in precedenza spiegati), si rende indispensabile questa ulteriore componente. Più esattamente va accertato se l'imputato (Signorelli) abbia avuto consapevolezza che, negli ambienti frequentati, l'idea da lui manifestata fosse condivisa con i consequenziali riflessi innanzi segnalati (rafforzamento dell'altrui proposito criminoso). E, se tale consapevolezza mancasse (alla stregua delle concrete modalità dei fatti), nessuna responsabilità sarebbe configurabile. Si tratta - e qui è il punto - d'una responsabilità che non si lega soltanto alla mera confluenza causale delle condotte nella "procedura produttiva dell'evento", occorrendo anche una "coincidenza contenutistica" dei voleri di tutti i compartecipi; ond'è che la connotazione psicologica attiene alla struttura di tutte le condotte di concorso, in esse comprese quelle di partecipazione accessoria (istigazione o agevolazione). Il significato oggettivo delle condotte in discorso non è individuabile se non at-

traverso l'atteggiamento psicologico dell'agente.

La sentenza impugnata va annullata sul punto con rinvio ad altro giudice che, nel rispetto dei superiori principi, sarà libero di adottare ogni determinazione di giustizia.

Anche per il Soderini il ricorso del Procuratore Generale va accolto ^{nei limiti} di cui si dirà.

Incensurabile è la premessa della sentenza impugnata, secondo la quale la implicazione dell'imputato (Soderini) in "altre imprese terroristiche" si addimostra priva di conferenza probatoria ai fini della uccisione del giudice Amato; premessa, questa, esatta e conforme ai principi della teoria della partecipazione. Il Soderini - ecco il nucleo del ragionamento dei giudici sul punto - si è reso responsabile di "altre imprese terroristiche", ma non può per tale fatto essere chiamato a rispondere dell'omicidio del dr. Amato. Le frequentazioni di "elementi che si resero responsabili dell'omicidio Amato" non hanno rilievo, poichè, ai fini d'una partecipazione a quell'omicidio, occorre ben altro. Tanto si raccorda con i principi della materialità del fatto (nullum crimen sine actione: art. 25 comma 2 Cost.) e della responsabilità personale (art. 27 comma 1 Cost.);

principi che afferiscono anche alle forme di partecipazione criminosa. Non sarebbe concepibile la operatività dei canoni in esame in rapporto alle sole fattispecie monosoggettive. Conseguenze da ciò che, in conto del canone della oggettività naturalistica (nullum crimen sine actione), il partecipe deve palesarsi, valendo, in caso, contrario, la regola generale del cogitationis poenam nemo patitur. Il che, poi, si aggancia alla esigenza del contributo alla produzione dell'evento, poiché diversamente resterebbe inoperativo l'altro canone: quello della responsabilità personale. L'azione - in assenza del contributo - sarebbe "un'azione altrui". Posta questa premessa (corrispondente alla lettera e alla logica del sistema), i giudici hanno controllato le dichiarazioni di Cristiano Fioravanti e di altri (v. ad es., quelle de relato del Pizzari), secondo cui - già prima del 23 giugno 1980 - "il Soderini era affiliato al gruppo dei sei o dei sette giovani capeggiati da Valerio Fioravanti!" E, in questa verifica (certamente esatta), hanno esternato numerose e motivate perplessità, evocando altre fonti di prova volte a collocare l'ingresso del Soderini nel gruppo di Valerio Fioravanti dopo la uccisione del giu-

dice Amato (v. le dichiarazioni di Stroppiani e dello stesso Cristiano Fioravanti nel dibattimento di primo grado). Sicchè, sotto tale profilo, perfino la circostanza dell'invito rivolto dalla Mambro al Soderini per la precostituzione di un alibi perde rilievo; e ciò a parte le precisazioni contenute nella sentenza impugnata sul punto.

E sulla circostanza della ospitalità data *al* Cavallini che, nella motivazione della sentenza impugnata, è mancata un'indagine approfondita soprattutto in rapporto all'atteggiamento psicologico del Soderini. Nel rispetto di tutti i principi enunciati con riferimento all'esame della posizione dell'altro imputato (Signorelli), il giudice del giudizio di rinvio dovrà accertare la valenza di siffatta circostanza. A parte il valore causale dell'accadimento (ospitalità) in relazione all'evento delittuoso (valore che sarà individuato nei termini in precedenza spiegati), dovrà il giudice chiarire, sulla base delle concrete modalità dei fatti, se il Soderini ebbe piena consapevolezza ~~del fatto~~ *della circostanza* che il Cavallini avrebbe attentato alla vita del giudice Amato. Al riguardo, richiamandosi un orientamento di questa Corte (sez. I, 9 febbraio 1987, n. 312, cit.), devesi

affermare la esigenza di una consapevolezza specifica e non già generica. Non basta, in altri termini, la conoscenza che sarebbe stato compiuto qualche attentato, occorrendo la precisa coscienza del reato o dei reati programmati ed eseguiti. Da qui il dolo di concorso che è indicativo della "unità del reato" e consente di annettere rilievo giuridico a condotte che, isolatamente considerate, non s'inserirebbero nell'attività esecutiva tipica del crimine (v. retro). Ovviamente anche qui il giudice - nel rispetto dei superiori principi - sarà libero di adottare ogni determinazione di giustizia.

Unicamente su questi punti e nei modi precisati vanno accolti i ricorsi delle parti civili, volti ad ottenere il riconoscimento del fatto costitutivo del diritto al risarcimento nei confronti degli imputati Signorelli e Soderini.

Da accogliere è anche il ricorso del Signorelli. Rilevata (con motivazione immune da errori) la impossibilità di trarre dal "ruolo politico" dell'imputato qualunque elemento di responsabilità e dichiarata la irrilevanza (ai fini del delitto) dei legami dello stesso imputato con i componenti del gruppo di Valerio Fioravanti (po-

nendosi anzi in risalto il difetto di credibilità del Signorelli presso questi ultimi), la formula dubitativa, che presuppone una prova incompleta, non ha senso. Non a caso i giudici parlano di "vuoto probatorio" (v. sentenza impugnata) su cui poi (senza consequenzialità) fondano la formula dubitativa in luogo di quella pienamente liberatoria. Da un lato, cioè, i giudici evidenziano le ragioni giustificative di un'assoluzione dell'imputato dal concorso in omicidio per non aver commesso il fatto (art. 479 C.P.P.) e dall'altro illogicamente privilegiano la formula dubitativa. Conseguenza da ciò l'annullamento delle statuizioni sul punto con rinvio ad altro giudice per nuovo giudizio.

Infondati sono gli altri ricorsi.

Per quanto riguarda il Cavallini, è riproposta dalla difesa la irritualità della contestazione dell'aggravante del fine di terrorismo sotto più profili. Da un lato si sostiene che l'aggravante in esame si riferirebbe soltanto alla evenienza di reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo e dall'altro si contesta, nella specie, ^{la} operatività dei requisiti dell'aggravante stessa. Entrambe le deduzioni non meritano

di essere condivise. Ha spiegato la Corte di merito che la legge non esclude affatto l'aggravante in discorso nei termini formulati dalla difesa del ricorrente. La statuizione normativa (art. 1 comma 2 D.L. 625/1979), secondo la quale deve applicarsi innanzi tutto l'aumento di pena di cui al 1° comma e solo dopo l'aumento derivante da altre aggravanti, ne costituisce inoppugnabile conferma. E i giudici hanno applicato l'aggravante in questione correttamente in rapporto al reato base (omicidio) nella sua forma semplice.

Parimenti è da escludere il difetto di operatività delle condizioni giustificative dell'aggravante. Come bene affermano i giudici il fatto che l'omicidio Amato non avrebbe creato "panico nella pubblica opinione" è assunto assolutamente apodittico: l'attentato mortale ad un magistrato, "che sia impegnato nella lotta all'eversione", s'inquadra chiaramente in un atto terroristico, poiché incute "paura e scoraggiamento" (v. SENTenza impugnata). Anche sul punto v'è dunque un'ampia e corretta motivazione che non può essere infirmata da rilievi generici di nessun pregio e valore.

Inconsistenti sono, infine, le censure

in ordine al diniego delle generiche e della continuazione dei reati in esame con il reato di omicidio del brigadiere Lucarelli (reato per il quale il ricorrente risulta essere stato irrevocabilmente condannato all'ergastolo con sentenza della Corte di Assise di Appello di Milano). Quanto alle generiche, v'è ampia, puntuale e incisiva motivazione dove conclusivamente si osserva che il Cavallini, "per la parte diretta avuta nel crudele omicidio, per la disumana freddezza che la dimestichezza col gesto sanguinario ha trasformato in belva, appare sicuramente meritevole della massima pena" (v. Sentenza impugnata). Quanto alla continuazione, il discorso non è diverso. I giudici hanno dato atto della mancanza di prova in ordine all'elemento intellettuale unificante dei crimini (identità del disegno criminoso), rilevando, con assoluta esattezza, - che la latitanza (l'omicidio Amato risulta commesso dal Cavallini durante lo stato di latitanza) non è di per sé una condizione dimostrativa di quell'elemento (v. sentenza impugnata). A fronte di tale motivazione che riguarda un accertamento d'una situazione di fatto, le censure proposte dalla difesa non possono ricevere la benchè minima considerazione.

Eguale sorte spetta al ricorso del Massimi che, dopo alcune premesse di fatto (irrilevanti ai fini della decisione), reitera la tesi difensiva sulla inesistenza del delitto di calunnia, essendosi limitato ad addebitare al giudice Amato "unicamente l'uso di pressioni e coercizioni psicologiche volte a redigere in maniera particolare il verbale d'interrogatorio": di qui la carenza di motivazione della sentenza e comunque la violazione di legge.

Al di là di certe espressioni fumose ("pressioni e corecizioni psicologiche"), è certa la fattispecie delittuosa ritenuta dai giudici. Come rettamente ha precisato la Corte di merito, con la decisione impugnata, "il giudice che costringa taluno a riferire in un verbale circostanze false" (e~~x~~ tale è il senso dell'esposto inviato dal Massimi alla Procura Generale) non inosserva soltanto "le norme d'un codice morale o deontologico ma viola vari precetti penali, quali quelli relativi al falso ideologico in atto pubblico, alla violenza privata e all'abuso inominato in atti di ufficio". Ne deriva che le riferite incolpazioni (con la consapevolezza della loro falsità) integrano gli estremi del delitto

di calunnia. Ininfluyente è poi la circostanza che l'imputato (Massimi) non abbia, nell'esposto, denoto giuridicamente il fatto attribuito al magistrato: quel che importa è che sia stato raffigurato un comportamento delittuoso nei termini innanzi chiariti.

Va, infine, respinta la doglianza sul difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche. I giudici hanno qui evocato le modalità e le qualità degli accadimenti oltre che la personalità dell'imputato, dando ragione della decisione adottata. V'è un'attenta analisi dei modi, dei tempi e dei luoghi della lesione con il puntuale richiamo all'atteggiamento dell'imputato che intendeva assumere il ruolo di delatore "con le più ampie coperture"; ond'è che la censura (difetto di motivazione della statuizione) è, prima facie, inconsistente.

P. Q. M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE


Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale nei confronti del Caroleo Grimaldi e del De Nardellis, nonchè i ricorsi della Mambro, del Soderini e del Fioravanti; in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale

e delle parti civili nei confronti del Signorelli e del Soderini nonchè del ricorso del Signorelli annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio nei confronti del Signorelli e del Soderini ad altra Sezione della Corte di Assise di Appello di Bologna; rigetta i ricorsi del Massimi e del Cavallini; condanna la Mambro, il Soderini, il Fioravanti, il Massimi ed il Cavallini in solido al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento della somma di lire 200.000 in favore della Cassa delle ammende; condanna, inoltre, il Massimi, il Cavallini, la Mambro, il Fioravanti ed il Soderini, in solido, al rimborso, in favore della parte civile Giuliana Mesa ved. Amato in proprio e nella qualità, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 1.140.000 in esse comprese lire 1.000.000 per onorario; condanna, altresì; il Cavallini, la Mambro, il Fioravanti ed il Soderini, in solido, al rimborso, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Amministrazione del Tesoro e dell'Amministrazione della Giustizia, delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in lire 1.000.000 per onorario oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma il 16 Dicembre 1987.

IL PRESIDENTE

Dott. CORRADO CARNEVALE




IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Dott. UGO DINACCI



IL DIRETTORE DI SEZIONE
(Carlo Navacci)



Depositato in Cancelleria

il 18 FEB. 1988

IL CANCELLIERE

